


REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott. Nicola Di Plotti,  
ex artt. 281 sexies c.p.c., 429 c.p.c.  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

DA

 A con gli Avv.ti Maurizio Sanvito e Paolo Gobbi che la rappresentano e difendono,  
elettivamente domiciliata in Milano Piazza della Repubblica 30 presso lo studio dei predetti difensori;

- RICORRENTE -

CONTRO

  
- RESISTENTE -

Il procuratore del ricorrente chiede e conclude:  
vedi foglio che segue sub A;  
La resistente chiede e conclude:  
Nulla

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Sono documentalmente dimostrati:

- la titolarità dell'immobile in Milano viale Cà Granda 2 in capo alla ricorrente,
- la stipula del relativo contratto di locazione originariamente avvenuta tra [redacted] data 16.4.1998,
- la convalida dell'intimazione di licenza per finita locazione, con fissazione della data per il rilascio al 30.12.2006.

La ricorrente lamenta il mancato pagamento da parte della resistente della somma di Euro 2109,92, corrispondente a parte dei canoni previsti per il periodo 1.10.2006 – 31.3.2007.

Nessun contributo processuale è giunto dalla resistente, rimasta contumace.

È pertanto pienamente dimostrata la morosità della stessa e il conseguente diritto della locatrice ad avvalersi della previsione di cui all'art. 6 comma 6 L. 431/98.


Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in via equitativa, in assenza di specifica nota spese.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- 1) Dichiara la decadenza di [redacted] dal beneficio della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio emesso dal Tribunale di Milano in data 30.12.2006 relativamente a [redacted] terzo int. 9-10 con vano solaio di cui al contratto di locazione stipulato il 16.4.1998 tra la predetta e De Quattro Rosa;
- 2) Condanna [redacted] alla rifusione delle spese di lite, liquidate complessivamente in Euro 400,00 per diritti, Euro per 150,00 spese, Euro 400,00 per onorari oltre al rimborso forfetario delle spese generali; IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano il 13.6.2007.



Il Giudice  
Dott. Nicola Di Plotti